

Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2017, n. 56-6162

Modificazione della deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2001 n. 85-3802 "Linee guida per la classificazione acustica del territorio" e della deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico".

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), all'art. 4 comma 1 lettera a), assegna alle Regioni il compito di definire i criteri sulla base dei quali i comuni, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera a), procedono alla classificazione acustica del proprio territorio; con la legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), all'art. 3, comma 3, la Regione Piemonte ha stabilito di emanare delle apposite linee guida per la classificazione acustica del territorio comunale e di definire i criteri per la redazione della documentazione di valutazione di clima acustico di cui all'articolo 11;

con la deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001 n. 85-3802 "L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee Guida per la classificazione acustica del territorio", come da ultimo modificata dalla DGR 30-3354 del 11 luglio 2006, sono state approvate le linee guida per la classificazione acustica del territorio e con la successiva deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 – art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico", sono stati approvati i criteri per la redazione della documentazione di clima acustico.

Richiamato, in particolare, che la suddette linee guida nell'individuare gli elementi utili per l'attribuzione delle classi stabiliscono al punto 3.2 che "Le strutture sanitarie in cui non è prevista degenza non vanno collocate in Classe I (Aree particolarmente protette), in quanto considerate equivalenti ad uffici (Classe III – Aree di tipo misto).

Dato atto che:

- con nota del 3 marzo 2017 prot. n. 1860, la Direzione Territorio e Ambiente della Città di Torino:
 - ha posto una serie di quesiti riguardanti la classificazione acustica del territorio, in particolare in riferimento alla classe acustica I per la gestione, nella fase successiva alla prima classificazione acustica del territorio, di piccole strutture scolastiche, RSA e strutture sensibili in zone a destinazione mista previste nel Piano Regolatore Generale Comunale;
 - ha evidenziato come l'attività edilizia degli ultimi quindici anni, caratterizzata soprattutto da attività edilizie soggette a DIA e SCIA, avesse avuto effetti significativi sulla classificazione acustica, sull'omogeneizzazione degli isolati e soprattutto sul sorgere di accostamenti critici, in particolare riconducibili alle declaratorie della classe acustica I "Aree particolarmente protette";
- con nota prot. n. 94/EB/EB del 15 maggio 2017 l'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, segnalava come il costante aumento di richieste di prestazioni sanitarie assistenziali per anziani ultrasessantacinquenni, comporta problematiche sempre maggiori di reperimento di aree e immobili idonei da destinare a tali funzioni, auspicando un confronto sul tema al fine di valutare la possibilità di realizzare delle RSA non solo in classe acustica I.

Dato atto, inoltre, che:

- per affrontare le problematiche sopra citate sono stati attivati dei tavoli di confronto tra Regione Piemonte, Comune di Torino e ANCE che hanno dato luogo, con la nota prot. n. 1760 del 21 luglio 2017 del Settore regionale Emissioni e rischi ambientali, ad una richiesta di parere ai Settori regionali Assistenza Sanitaria e Socio Sanitaria Territoriale e Programmazione Socio-Assistenziale e Socio-Sanitaria, Standard e Servizio di Qualità, sulla possibilità di rivalutare i presupposti che hanno portato le disposizioni regionali ad assimilare le RSA ai presidi ospedalieri con degenza, considerando invece prevalente la funzione residenziale e conseguentemente l'attribuzione della classe acustica II, senza per ciò creare problemi all'utenza;
- con nota prot.18901/A1410A del 19 settembre 2017 i due Settori regionali sopra citati hanno risposto congiuntamente evidenziando che le attuali disposizioni in tema acustico – DGR n. 85-3802 del 6 agosto 2001 - assimilano le RSA alle strutture ospedaliere, ponendole nella Classe I “aree particolarmente protette” (DPCM 14 novembre 1997), anche se le RSA non sono a tutti gli effetti strutture ospedaliere in quanto nelle RSA vengono garantite oltre all'assistenza medica e infermieristica, l'assistenza riabilitativa, l'aiuto per lo svolgimento delle attività quotidiane, l'attività di animazione e socializzazione, le prestazioni alberghiere, di ristorante, di lavanderia, di pulizia. Pertanto, data la loro natura socio-sanitaria, e con permanenza dell'utenza che può variare da pochi giorni a lunghi periodi, le RSA rispondono contestualmente ad esigenze sia di tipo sanitario sia di carattere sociale per cui è importante l'inserimento delle stesse nel tessuto urbano e il collegamento coi servizi, segnalando a tale proposito come anche l'Allegato B) della DGR n. 25 – 12129 del 14 settembre 2009 “Requisiti e procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie” consideri come uno dei requisiti per l'accreditamento “prevede che debbano “... avere localizzazione idonea ad assicurare l'integrazione e fruizione degli altri servizi del territorio - La possibilità di raggiungere facilmente la struttura e di poter parcheggiare è determinante per garantire agli anziani la continuità e la frequenza delle visite di familiari e conoscenti. Poiché la possibilità di effettuare uscite sul territorio può risultare di difficile concretizzazione in situazioni di grave compromissione della salute degli utenti, diventa importante che all'interno di ogni struttura siano localizzate funzioni che possano fungere da attrazione per l'esterno e siano promossi interventi di socializzazione. ”. I Settori regionali competenti in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria hanno ritenuto quindi che le RSA vadano correttamente collocate nella Classe II “aree destinate ad uso prevalentemente residenziale”.

Ritenuto, pertanto, alla luce delle predette considerazioni, di modificare le deliberazioni della Giunta regionale 6 agosto 2001 n. 85-3802 “Linee Guida per la classificazione acustica del territorio” e 14 febbraio 2005, n. 46-14762 “Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 – art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico”, eliminando le criticità di gestione di alcune attività edilizie, in particolare quelle soggette a DIA o SCIA, consentendone anche la classificazione in classi acustiche diverse dalla classe I.

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

vista la legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico);

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001 n. 85-3802 “L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee Guida per la classificazione acustica del territorio”;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762 “Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 – art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico”;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 45-4248 “Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti. Modifica D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.09 e D.G.R. n. 35-9199 del 14.07.08. Revoca precedenti deliberazioni”.

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente Regione - Autonomie locali, in data 25 luglio 2001, espresso in data 13/12/2017, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L.R. 20 novembre 1998, n. 34.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta Regionale, con votazione unanime, espressa nei modi di legge,

delibera

di modificare la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2001 n. 85-3802 “L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee Guida per la classificazione acustica del territorio” nel seguente modo:

- il quinto paragrafo del punto 3.2 dell’Allegato “Le strutture sanitarie in cui non è prevista degenza non vanno collocate in classe I, in quanto considerate equivalenti ad uffici (Classe III)” è sostituito con il seguente “*Le strutture sanitarie in cui non è prevista degenza; quali: ambulatori, laboratori, centri di analisi, ecc., sono considerate equivalenti ad uffici (Classe III)*”;
- al punto 3.3 dell’allegato, dopo il secondo paragrafo è aggiunto il seguente “*Sono collocate in tale classe le residenze socio assistenziali (RSA) e le case di cura e di riposo, in tal caso la classe II non può essere modificata nella fase di omogeneizzazione prevista al punto 2.5 del presente allegato*”;
- di modificare la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762 “Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 – art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico” nel seguente modo:
 - al terzo paragrafo del punto 3 dell’Allegato la frase “In particolare per gli insediamenti di tipo a), b), c) e d) deve essere rispettato quanto disposto dal punto 3.2 dei criteri stessi (Classe I – Aree particolarmente protette) e in merito agli insediamenti di tipo e), è tassativamente da escludere la loro realizzazione o cambio di destinazione d’uso in aree di classe acustica VI, tranne che nell’ipotesi indicata al punto 3.7 dei criteri (è ammessa l’esistenza di abitazioni connesse all’attività industriale, ossia abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore).” è sostituita con la seguente frase “*In particolare per gli insediamenti di tipo a), b) e d) deve essere rispettato quanto disposto dal punto 3.2 dei criteri stessi (Classe I – Aree particolarmente protette), per gli insediamenti di tipo c) deve essere rispettato quanto disposto dal punto 3.3 dei criteri stessi (Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale) mentre per gli insediamenti di tipo e), è tassativamente da escludere la loro realizzazione o cambio di destinazione d’uso in aree di classe acustica VI, tranne che nell’ipotesi indicata al punto 3.7 dei criteri (è ammessa*

l'esistenza di abitazioni connesse all'attività industriale, ossia abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore).";

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sottosezione "Informazioni ambientali".

(omissis)